



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: comunepereto@tiscali.it

Tel. 0863/997440 fax 0863/907476
c/c post. 12173670

ORDINANZA NR. 02 DEL 12/01/2021

OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di Via della Crocetta e via Del Borgo

IL SINDACO

VISTO l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 aggiornato e modificato dal D. Lgs n. 360/93 in base al quale i comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTA la richiesta pervenuta al prot. n. 113 del 12.01.2021 con la quale la ditta IMPRESA DI MARCO SRL aggiudicataria dell'appalto dei lavori di messa in sicurezza di strade all'interno del centro abitato (Via del Borgo e Via della Crocetta) chiede la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta in via del Borgo (nel tratto dal civico 1 al civico 13) e in via della Crocette (nel tratto dal civico 6 al civico 8) a partire dal giorno 14 .01.2021 fino al termine dei lavori;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario interdire al traffico veicolare le vie in oggetto per tutta la durata dei lavori;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLA CROCETTA (DAL CIVICO 6 AL CIVICO 8) E DI VIA DEL BORGO (DAL CIVICO 1 AL CIVICO 13) DAL GIORNO 14 GENNAIO FINO A TERMINE LAVORI

DISPONE che

- Il Comune sia esonerato da ogni responsabilità per danni a cose ed a persone conseguenti il divieto;
- La ditta esecutrice dei lavori provveda alla modifica e/o integrazione della segnaletica già esistente;
- Copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
f.to Giacinto Sciò